



## Foglio informativo sui

# DEPOSITI A RISPARMIO

aggiornato al 1° settembre 2011

### **Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA**

*Denominazione:*

**Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa**

*Sede legale e amministrativa:*

**Via C. Colombo, 1/3  
20825 BARLASSINA (MB)**

*Indirizzo telematico:*

**info@bccbarlassina.it**

*Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:*

**4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1**

*Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)*

**434327**

*Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative*

**A157431**

*Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:*

**FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO**

*Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):*

**euro 152.237.149**

### **Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**

#### **2.1 Struttura e funzione economica**

Si tratta di un contratto mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta dello stesso (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato).

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di operazioni e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

## LIBRETTI NOMINATIVI

Titolari dei diritti esercitabili con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, alle quali è intestato il libretto.

I prelevamenti possono essere effettuati solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.

L'ammontare del deposito non ha limiti.

Sono compresi tra i depositi che danno diritto al rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo delle disponibilità risultanti dal deposito, entro il limite massimo di euro 100.000 per ciascun depositante.

## LIBRETTI AL PORTATORE

Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del libretto stesso, che può essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato.

L'eventuale intestazione a persone fisiche o giuridiche è irrilevante ai fini dei prelievi, che possono essere effettuati da qualunque possessore del libretto, in quanto la banca non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso.

Ai sensi della vigente normativa "Antiriciclaggio" (D.Lgs. 231/2007):

- il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore a euro 2.500 (Art. 49, comma 12);
- in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente comunica entro 30 giorni alla Banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento (Art. 49, comma 14).

I depositi al portatore sono esclusi dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

## 2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi in capo al titolare, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- l'utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di soggetto che appare legittimo titolare del libretto. Deve pertanto essere osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- la possibilità d'insolvenza della banca (c.d. rischio di controparte). A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti d'importo sopra specificati, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

### **Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO**

<b>DEPOSITI A RISPARMIO</b>	<b>LIBERI</b>	<b>VINCOLATI</b>
<b>Tasso annuo nominale</b> non inferiore allo	<b>0,20%</b>	<b>0,30%</b>
corrispondente a un		
<b>Tasso annuo effettivo:</b>		
• al lordo della ritenuta fiscale del 27%	<b>0,20%</b>	<b>0,30%</b>
• al netto della ritenuta fiscale del 27%	<b>0,146%</b>	<b>0,219%</b>
Periodicità capitalizzazione interessi	Semestrale	Semestrale
Modalità di calcolo degli interessi	anno civile (365 gg.)	anno civile (365 gg.)
Valuta per le operazioni di versamento	IN GIORNATA	IN GIORNATA
Valuta per le operazioni di prelievo	IN GIORNATA	IN GIORNATA
Commissione per mancato preavviso o prima della scadenza del vincolo	NESSUNA	0,50% somma prelevata (minimo euro 1,55 max. euro 25,82)
Commissione sui prelievi superiori al disponibile giornaliero	NESSUNA	NESSUNA
Spese per operazione	NESSUNA	NESSUNA
Costo del libretto (solo in sede di estinzione deposito)	euro 1,55	euro 1,55
Spese per l'ammortamento del libretto	euro 10,00	euro 10,00
Spese di liquidazione	euro 1,55	euro 1,55
Spese per comunicazione periodica (art. 119 D.Lgs. 385/93)	euro 1,03	euro 1,03

### **Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO**

**Intestazione del libretto** – Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo. Se è al portatore, è tale anche se intestato al nome di una persona o di un ente o in altro modo contrassegnato.

Nel caso di libretti nominativi, è ammessa l'intestazione a più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

**Operazioni ammesse** – Possono essere effettuati, su presentazione del libretto presso la banca emittente che provvede alle relative annotazioni, versamenti o prelevamenti di contanti.

**Rimborso delle somme depositate** – Se il libretto è nominativo, i rimborsi vengono fatti dalla banca all'intestatario del libretto o a un suo rappresentante debitamente legittimato.

Se il libretto è al portatore, la banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso, anche nel caso in cui effettui rimborsi superiori al disponibile giornaliero o prima della scadenza del vincolo.

**Vincolo delle somme depositate** – Il deposito effettuato sul libretto può essere vincolato a scadenza determinata oppure a scadenza indeterminata con preavviso. Il periodo di vincolo, o il termine di preavviso, è annotato dalla banca sul libretto. Il preavviso è dato con presentazione del libretto alla banca che lo annota sul libretto stesso.

**Rinnovo del vincolo** – Nel caso di vincolo a scadenza determinata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza o entro i quindici giorni successivi, a far data dalla scadenza di tale ultimo termine, il deposito viene remunerato al minor tasso eventualmente indicato per questa ipotesi nel contratto o, in caso di libretto al portatore, sul libretto stesso.

Nel caso di vincolo a scadenza indeterminata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza fissata con il preavviso o entro i quindici giorni successivi, il preavviso dato perde efficacia.

**Rimborsi prima della scadenza del vincolo o superiori al disponibile giornaliero** – E' in facoltà della banca di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza o superiori al disponibile giornaliero, applicando le commissioni indicate nel contratto o, in caso di libretto al portatore, sul libretto stesso.

**Variazione delle condizioni contrattuali** – La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto di deposito, rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al depositante, le prescrizioni delle vigenti norme in materia di trasparenza bancaria.

**Recesso** – E' in facoltà delle parti recedere in ogni momento dal rapporto nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto o, per i depositi al portatore, sul libretto stesso.

**Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: [segreteria.direzione@bccbarlassina.it](mailto:segreteria.direzione@bccbarlassina.it) e [bccb@pec.bccbarlassina.it](mailto:bccb@pec.bccbarlassina.it)

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

**Foro competente** – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

### Legenda

<b>Tasso annuo nominale</b>	Esprime, in misura percentuale, la remunerazione del capitale
<b>Tasso effettivo</b>	Tasso, rapportato su base annua, calcolato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi
<b>Periodicità di capitalizzazione degli interessi</b>	Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati in conto, producendo ulteriori interessi
<b>Valuta su versamenti</b>	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati dalla valuta del giorno in cui è effettuato il versamento fino alla data di prelevamento
<b>Spese di liquidazione</b>	Sono le spese applicate in sede di liquidazione periodica delle competenze e delle altre spese
<b>Costo del libretto</b>	Commissione per l'estinzione del libretto a risparmio
<b>Procedura di ammortamento</b>	Procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il rimborso in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento del libretto di deposito
<b>Spese per ammortamento</b>	Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
<b>Maggiorazione su estinzioni richieste tramite altra banca</b>	Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il tramite di altra banca